## ACCORDO DI RISERVATEZZA

Il presente Accordo di Riservatezza ("Accordo") ha efficacia a partire dall'anno 2023

## TRA

VEMA S.R.L. con sede in via 1° maggio, 12 – 30029 San Stino di Livenza, P.I 03590610279 (nel seguito indicata come "VEMA" o "Parte Emittente"),

Е

Emmegi Zincatura srl, con sede legale in Fiume Veneto, via Enrico da Fiume, 16, Codice Fiscale 00007470933 (nel seguito indicata come "Parte destinataria");

di seguito indicate anche singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti".

## Premesso che

- La Parte Emittente intende rivelare alla Parte Ricevente informazioni tecniche e/o commerciali relative a progetti o richieste d'offerta in corso di sviluppo.
- La Parte Emittente desidera pertanto regolare il trattamento delle informazioni tecniche e/o commerciali trasferite, verbalmente o per iscritto, secondo le modalità definite nel presente accordo, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia del supporto materiale che la Parte Emittente ritenga opportuno utilizzare per lo scambio delle informazioni medesime.

## Tutto ciò premesso

- 1) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (qui di seguito "l'Accordo").
- 2) Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Parte Emittente") all'altra ("Parte Ricevente").
  - Il contenuto del presente Accordo è da considerarsi riservato e non deve essere divulgato a terzi senza preventivo accordo scritto della Parte Emittente.
- 3) La Parte Emittente dovrà fare in modo di rivelare alla Parte Ricevente solo quelle Informazioni Riservate che la Parte Emittente ritenga necessarie al raggiungimento degli scopi di cui in Premessa.
- 4) Le Informazioni Riservate della Parte Emittente potranno essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo ai fini delle attività relative all'iniziativa/programma identificate nelle premesse.
- 5) La Parte Ricevente si adoprerà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.

- 6) La Parte Ricevente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini dell'iniziativa/programma identificate nelle premesse di cui sopra. La Parte Ricevente dovrà, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate, qualora necessario, tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente Accordo.
- 7) Ciascuna Parte designa, nell'ambito della propria organizzazione, le seguenti persone autorizzate a ricevere e/o trasmettere le Informazioni Riservate. Le Parti potranno sostituire i nominativi indicati dandone comunicazione scritta all'altra Parte.
- 8) Le Informazioni Riservate saranno coperte dall'obbligo di riservatezza, per un periodo di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di comunicazione delle stesse ad opera della Parte Emittente, indipendentemente dalla durata e validità del presente Accordo.
- 9) Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:
  - a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
  - b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
  - c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte;
  - d) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione del presente Accordo;
  - e) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera e) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà immediatamente notificare all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione.

10) Con la stipula del presente Accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte Emittente che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima.

Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d'ora, ad agire in modo che la divulgazione delle Informazioni Riservate rivelate nell'ambito del presente Accordo non vìoli leggi vigenti ed applicabili né diritti di terzi.

Ciascuna delle Parti deve tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal non rispetto di questo obbligo.

11) Il presente Accordo non avrà termini di durata se non diversamente specificato per iscritto. Nessuna modifica al presente Accordo potrà essere effettuata se non previo accordo scritto tra le Parti. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento, notificando per iscritto all'altra Parte la sua intenzione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Resta comunque ferma la previsione di cui all'art. 8.

- 12) Il contenuto del presente Accordo rappresenta nella sua interezza l'accordo contrattuale liberamente raggiunto dalle Parti in materia di scambio di Informazioni di Proprietà per gli scopi di cui alle Premesse e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.
- 13) I diritti e gli obblighi previsti nel presente Accordo prevalgono sulle specifiche dizioni o leggende apposte sulle Informazioni Riservate ricevute. Resta inteso che niente di quanto stabilito nel presente Accordo potrà prevalere o pregiudicare eventuali classificazioni di riservatezza eventualmente imposte dalla normativa vigente sulla Sicurezza Nazionale.
- 14) Alla cessazione del presente Accordo, in caso di richiesta scritta della Parte Emittente, tutte le Informazioni Riservate contenute in qualsiasi tipo di documento, sia in originale che in copia, dovranno essere restituite dalla Parte Ricevente alla Parte Emittente o distrutte. In quest'ultimo caso verrà redatto un verbale di distruzione dalla parte Ricevente che sarà inviato alla Parte Emittente.
- 15) Né il presente Accordo né i diritti da esso derivanti sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo.
- 16) Il mancato esercizio dei diritti derivanti alle Parti ai sensi del presente Accordo non pregiudica il diritto delle Parti di avvalersene successivamente, né può essere interpretato come una rinuncia agli stessi, salvo che la Parte che ne è titolare vi abbia espressamente rinunciato per iscritto.
- 17) Il presente Accordo è soggetto a e va interpretato secondo la legge della Repubblica Italiana.
- 18) Ogni controversia tra le Parti che emerga da/o in connessione all'interpretazione o esecuzione, ivi inclusi presunti inadempimenti, del presente Accordo, che non sia risolta entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all'altra circa il sorgere della controversia, sarà risolta tramite arbitrato ai sensi degli artt. 806 e seguenti c.p.c.

  L'arbitrato avrà luogo a Venezia ed il Lodo Arbitrale sarà vincolante per le Parti che dovranno, pertanto, darvi esecuzione in buona fede.
- 19) Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali unilateralmente predisposte da una di esse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c.
- 20) Il presente Accordo è stato firmato dalle Parti in due esemplari, uno per ciascuna Parte e ciascuna copia costituisce un originale.

Per. VEMA S.R.L.	Per		
Data:	Data:		
Firma:	Firma:		